

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 6 del 2025

In questo numero:

Approfondimenti

Il riallineamento dei maggiori valori derivanti da operazioni straordinarie societarie, a cura di Marco Orlandi

Il deposito in appello di deleghe e procure: riflessioni a margine dell'intervento della Corte costituzionale, di Alvisè Bullo e Elena De Campo

CPB 2025-2026: modalità di adesione e nuove regole da conoscere, di Enrico Molteni

Giurisprudenza – Corte Costituzionale

Dichiarata parzialmente illegittima la disciplina che introduce un divieto assoluto di nuove prove in appello nel processo tributario

Censurata la disciplina transitoria per l'applicazione immediata delle nuove disposizioni anche ai giudizi già instaurati

Ritenute non fondate le questioni relative al divieto di deposito delle notifiche degli atti impugnati

Prassi – Agenzia delle Entrate

Con la Risoluzione n. 23/E del 3 aprile 2025, l'Amministrazione chiarisce che agli atti costitutivi del diritto di superficie su terreni agricoli si applica l'aliquota del 9% ai fini dell'imposta di registro

Legislazione

Approvato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti per l'adesione al Concordato preventivo biennale 2025/2026 (Prov. prot. n. 172928/2025 del 9 aprile 2025)

Definiti i livelli di affidabilità fiscale per l'accesso al regime premiale ISA per il periodo d'imposta 2024 (Prov. prot. n. 176203/2025 dell'11 aprile 2025)

Dietrofront. Agli atti di “costituzione” del diritto di superficie su terreni agricoli si applica l'aliquota del 9 per cento

È stata pubblicata dall'Agenzia delle Entrate, la risoluzione n. 23/E di oggi (3 aprile 2025) che, alla luce del recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, precisa che agli atti di “costituzione” del diritto di superficie su terreni agricoli si applica l'aliquota del 9 per cento prevista dal primo periodo dell'articolo 1, comma 1, della Tariffa allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (TUR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,, in luogo dell'aliquota del 15 per cento di cui al terzo periodo del medesimo comma.